

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

XII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALDISIO

INDICE	PAG.		PAG.
	PAG.		
Congedi:		RIPAMONTI	128, 130, 131, 132
PRESIDENTE	124	COLOMBO RENATO	128
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		LOMBARDI GIOVANNI	129, 130, 131
Senatore GRANZOTTO BASSO: Modificazione dell'articolo 10 della legge 1° marzo 1952, n. 113, concernente l'edilizia economica e popolare. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (717)	124	PECORARO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	129, 130, 131
PRESIDENTE	124, 125	CAMANGI	130, 131
ALESSANDRINI, <i>Relatore</i>	124	BORGHESE	130, 131
CECCHERINI	124	CIANCA	131
PECORARO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	125	BIAGGI FRANCAANTONIO	131
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Provvedimenti in favore delle aziende artigiane in materia di edilizia. (249)	125	Senatore ZACCARI: Modifica al terzo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, sulle misure di salvaguardia in pendenza della approvazione dei piani regolatori. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (1472)	132
PRESIDENTE . 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132		PRESIDENTE	132, 133
BONTADE MARGHERITA, <i>Relatore</i> . 125, 127, 129		DI LEO, <i>Relatore</i>	132
BUSETTO	126, 127, 131	TOGNI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	132, 133
MISEFARI	127	ALESSANDRINI	132
CECCHERINI	127	BORGHESE	132
TITOMANLIO VITTORIA	127, 128, 130, 131	Sui lavori della Commissione:	
DE PASQUALE	127	DE' COCCI	133
ALESSANDRINI	127	PRESIDENTE	133
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	133

La seduta comincia alle 10.

CIBOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bianchi Gerardo, Cervone e Orlandi.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Granzotto Basso: Modificazione dell'articolo 10 della legge 1° marzo 1952, n. 113, concernente l'edilizia economica e popolare. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (717).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Granzotto Basso: « Modificazione dell'articolo 10 della legge 1° marzo 1952, n. 113, concernente l'edilizia economica e popolare », già approvata dalla VII Commissione del Senato.

L'onorevole Alessandrini ha facoltà di svolgere la relazione.

ALESSANDRINI, *Relatore*. La presente proposta di legge è rivolta a modificare l'articolo 10 della legge 1° marzo 1952, n. 113, che, a sua volta, modifica l'articolo 91 del testo unico sull'edilizia popolare, nel senso di includere nell'articolo 91 stesso, che comprende sette categorie di persone le quali costituite in cooperativa edilizia possono beneficiare dei mutui della Cassa depositi e prestiti, una ottava categoria formata dai segretari comunali e dai segretari provinciali.

La richiesta è motivata dalla classificazione di queste due categorie di funzionari tra gli impiegati dello Stato, a tutti gli effetti di legge, disposta dall'articolo 173 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per i segretari comunali, e con la successiva legge 7 dicembre 1942, n. 581, per quanto si riferisce ai segretari provinciali. Benché vi sia questa equiparazione dei segretari comunali e dei segretari provinciali, a tutti gli effetti, agli impiegati dello Stato, questi funzionari sono rimasti, però, in una posizione menomata, perché in molte occasioni questa parificazione non è stata riconosciuta. Penso che i segretari comunali, in modo particolare, abbiano diritto ad una equiparazione perfetta, perché, se è vero che svolgono la loro attività entro l'orbita dei comuni, è altrettanto vero che la loro

attività, per gran parte, è svolta nell'interesse dello Stato: per esempio l'anagrafe, la compilazione delle liste elettorali e di quelle di leva non sono compiti evidentemente del comune, ma compiti specifici dello Stato.

Ad onta di tutto questo e ad onta che per altri settori vi sia stata una equiparazione (per esempio con legge 5 gennaio 1950, n. 180, ai segretari comunali e provinciali sono stati estesi i provvedimenti concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi analogamente a quanto si fa per i dipendenti dello Stato), non è stato riconosciuto a questi benemeriti funzionari il diritto a beneficiare, al pari dei funzionari dello Stato, dei mutui della Cassa depositi e prestiti per la costruzione di alloggi in cooperative. Io penso, pertanto, che questa proposta di legge dovrebbe accettarsi.

Debbo, tuttavia, mettere in rilievo che da parte del Ministero del tesoro sono giunte delle obiezioni inerenti, anzitutto, alla preoccupazione di estendere eccessivamente la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, già molto oberata di richieste. Si fa notare che se si estende a questa categoria la concessione dei prestiti, evidentemente, se ne faranno sotto altre; le disponibilità liquide della Cassa, d'altra parte, non sono infinite e per conseguenza verrà ristretta la possibilità di soddisfare altre esigenze. Si fa ancora notare che l'articolo 65 del testo unico sull'edilizia popolare permette alla Cassa depositi e prestiti di prelevare, qualora i componenti delle cooperative finanziate dalla Cassa stessa si rendano insolventi, le quote dovute, e non soltanto quote per ammortamento mutui ma addirittura quote per spese condominiali sugli stipendi, con precedenza assoluta. Tutto questo, si obietta, potrebbe avvenire soltanto con grande difficoltà nei confronti dei segretari comunali e provinciali, durante il periodo di attività di servizio, trattandosi di personale pagato dalle amministrazioni comunali e provinciali. Il problema si prospetta diversamente quando questo personale è posto in stato di quiescenza, perché le pensioni vengono pagate dagli istituti di previdenza, che dipendono dal Ministero del tesoro.

Fatte queste considerazioni, io mi rimetto alla Commissione per il voto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CECCHERINI. Mi sia consentito aggiungere alcune considerazioni alla esauriente relazione dell'onorevole Alessandrini.

Bisogna ricordare che la nomina a segretario comunale e a segretario provinciale pro-

mana dal Ministero dell'interno, che bandisce dei concorsi, nazionali in base ai risultati dei quali vengono fatte le nomine. Quindi, per me non ci dovrebbe esser dubbio circa il riconoscimento dei segretari comunali e provinciali come funzionari dello Stato, sia pure alle dipendenze di enti locali.

Circa le osservazioni del tesoro, teniamo conto che saranno pochi i segretari comunali che, verosimilmente, potranno usufruire della legge sull'edilizia popolare e delle cooperative, in quanto i segretari comunali sono uno per comune ed i segretari provinciali uno per provincia. Sarà molto difficile trovare le possibilità di avvalersi della norma, perché, per costituire la cooperativa ed ottenere l'assegnazione, ci vuole il certificato di residenza; sarà, insomma, molto difficile trovare delle cooperative costituite esclusivamente di segretari comunali.

Questi sono i motivi che mi confortano a dare parere favorevole a questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PECORARO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

« All'articolo 91 del testo unico sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sostituito dall'articolo 10 della legge 1° marzo 1952, n. 113, è aggiunta la seguente lettera:

« g) i segretari comunali e provinciali, in servizio ed in pensione ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, l'articolo unico sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: Provvedimenti in favore delle aziende artigiane in materia di edilizia. (249).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria, Negroni, De Marzi, Fernando, Troisi, Berry, Patrini e Merenda: « Provvedimenti in favore delle aziende artigiane in materia di edilizia ».

La onorevole Bontade Margherita ha facoltà di svolgere la relazione.

BONTADE MARGHERITA, Relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge dell'onorevole Titomanlio ed altri, sottoposta al nostro esame, ha avuto parere favorevole dalla Commissione bilancio. La XIII Commissione lavoro ha espresso pure parere favorevole, dando mandato al relatore, onorevole Buttè, di partecipare alla nostra seduta per illustrare alcune osservazioni. L'onorevole Buttè, impossibilitato ad intervenire, mi ha chiesto di provvedere io a riferirle, cosa che faccio molto volentieri.

La proposta intende perseguire la finalità lodevolissima di sottrarre la categoria, vastissima peraltro, dei lavoratori artigiani a condizioni di ambiente malsane sotto tutti i punti di vista. Precisamente, tende a permettere il trasferimento delle aziende artigiane, specie nelle grandi città, dai locali delle zone malsane, assolutamente inidonei sotto tutti gli aspetti, in altri di nuova costruzione, consoni alla dignità della persona umana e adeguati a soddisfare le esigenze del lavoro ed a sviluppare le capacità dei singoli lavoratori e, in special modo, degli apprendisti.

Per questi motivi apprezzabilissimi, la proposta merita l'approvazione, con alcuni emendamenti che sottoporro alla onorevole Commissione.

Per il perseguimento delle finalità della legge, con l'articolo 1 si consente agli enti preposti alla costruzione delle case popolari a totale carico dello Stato o col contributo statale (ossia quegli enti di cui all'articolo 16 della legge 28 aprile 1938 e all'articolo 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408) di costruire botteghe e locali ad uso di imprese artigiane.

Si fa notare, onorevoli colleghi, che già l'articolo 50 del testo unico sull'edilizia popolare prevede la facoltà di consentire la costruzione, negli edifici popolari, di locali da destinare a scopi di igiene, assistenza ed educazione o da adibire a pubblici esercizi. La presente proposta di legge estende, con l'articolo 1, tale facoltà alla destinazione di locali per l'esercizio dell'artigianato.

Sembra al relatore, che la realizzazione concreta di tali possibilità è stata ed è legata, nella costruzione di ogni singolo edificio, a condizioni favorevoli di ambiente e a costi di costruzione non tanto elevati, sì da rendere allettanti e vantaggiosi il trasferimento o la realizzazione di nuovi impianti.

Tale possibilità, del resto, già viene largamente usata dagli enti che costruiscono case popolari e, quindi, io riterrei opportuno la-

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1959

sciare ai detti enti l'esame dell'opportunità di creare locali per l'esercizio dell'artigianato, in base alle possibilità di lavoro che offre la località dove dovrà sorgere il singolo edificio, alla presenza di unità artigiane e alla richiesta di locali da parte di queste ultime.

Ecco perché sottopongo all'esame ed approvazione della onorevole Commissione un articolo sostitutivo dell'articolo 1, così formulato: « I progetti per le costruzioni di case popolari eseguite a totale carico dello Stato o con il concorso o contributo statale, dall'I.N.C.I.S., dagli Istituti delle case popolari e dagli enti non aventi fini di lucro, possono prevedere la costruzione di un adeguato numero di botteghe e locali da destinare ad uso di imprese artigiane ».

La onorevole Commissione, insomma, dovrà decidere fra la facoltà o la obbligatorietà.

L'articolo 2 precisa in pieno la finalità precippua della legge.

L'articolo 3 deferisce al Ministero dei lavori pubblici il compito di promuovere il trasferimento delle aziende artigiane. Anche qui sembra più opportuno sostituire alla obbligatorietà la libertà di trasferimento e un mio emendamento ne propone, quindi, la soppressione. Si tratta, più che altro, di far opera di convinzione sull'artigiano che, poi, fra i lavoratori è quello che non dipende da nessuno ed è la espressione più tipica di una attività liberistica. Del resto anche la stessa Commissione lavoro ha osservato che non sembra ammissibile l'autorizzazione a promuovere d'autorità il trasferimento delle aziende.

Articolo 4. Questo articolo, al primo comma, specifica le aziende esentate dal trasferimento d'obbligo. Il secondo comma, a sua volta, parla di obbligo di adattamento, nel caso in cui i locali ne siano suscettibili. È evidente che, se l'obbligo del trasferimento non sarà sancito, non si potrà più parlare di aziende esentate e viene meno la ragion d'essere di tutto l'articolo. Ecco, perché, in armonia con l'emendamento soppressivo dell'articolo 3, io propongo la soppressione anche dell'articolo 4.

L'articolo 5, che si ricollega all'articolo 1, è formulato sulla falsariga dell'articolo 4 della legge n. 640 per la eliminazione delle abitazioni malsane. Si osserva che la progettazione ed esecuzione dei lavori dovrebbe essere demandata espressamente agli enti, che normalmente costruiscono case popolari. Non si ravvisa l'opportunità che le costruzioni vengano affidate a società cooperative di artigiani, le quali, non sono per tale compito attrezzate o di appositi enti da costituirsi senza finalità

di lucro. Io propongo, quindi, la soppressione anche di quest'articolo.

L'articolo 6 prevede la compilazione di una graduatoria nella assegnazione dei nuovi locali per le determinazioni attinenti alla tutela del lavoratore.

Io propongo che il secondo comma di questo articolo sia sostituito dal seguente:

« La graduatoria degli aventi diritto sarà compilata dall'Ispettorato del lavoro d'intesa con la commissione provinciale dell'artigianato e con l'ufficio provinciale di sanità ».

L'articolo 7 dispone che i nuovi locali possono essere assegnati in locazione con patto di futura vendita e, nell'ultimo comma, il divieto di assegnare detti locali costruiti col contributo dello Stato a chi sia proprietario, nello stesso centro urbano, di altri locali adeguati ai bisogni della sua azienda.

Articoli 8 e 9. Richiamano le agevolazioni tributarie e creditizie previste dalle vigenti disposizioni per la costruzione delle case economiche e popolari e per la ricostruzione degli edifici distrutti a causa della guerra (leggi 23 giugno 1949, n. 409, 2 luglio 1949, n. 408 e 10 agosto 1950, n. 715).

Circa il secondo comma dell'articolo 8, è da dire che esso prevede, per la trasformazione delle botteghe di cui all'articolo 4, la utilizzazione dei fondi stanziati con la legge n. 640. In effetti questi fondi non sono più disponibili essendo già i relativi programmi costruttivi in corso di attuazione. D'altra parte, non si giustifica l'intervento diretto e a totale carico dello Stato nella trasformazione e nell'adattamento di immobili che restano di proprietà di privati.

Onorevoli colleghi, gli emendamenti che si propongono non toccano l'essenza della proposta di legge, la quale ci trova pienamente consenzienti da un punto di vista generale ed umano, soprattutto perché è necessario che l'esistenza del lavoratore si svolga in ambienti igienici, sia nell'ambito familiare che nei luoghi di lavoro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BUSETTO. Concordiamo con la proposta di legge, perché corrisponde ad una esigenza universalmente sentita. Daremo, quindi, voto favorevole.

Vogliamo, però, sottoporre all'attenzione dell'onorevole Presidente, dei colleghi e della stessa presentatrice, non tanto una osservazione, quanto alcune considerazioni relative alla necessità, secondo il nostro modesto avviso, di armonizzare la costruzione di nuovi

locali da adibire a botteghe artigiane per eliminare quelle malsane, con le norme regolamentari edilizie connesse all'applicazione dei piani regolatori, là dove i comuni li hanno adottati, nel senso che detti piani danno delle precise indicazioni sulla ubicazione che debbono avere le imprese artigiane nelle diverse zone della città e questo per motivi di carattere igienico, sanitario, per i rumori e così via.

Per questi motivi proporrei alla onorevole Commissione di modificare il secondo comma dell'articolo 1, che dovrebbe essere così formulato:

« Il numero delle botteghe e dei locali da costruirsi, nonché la loro ubicazione ai sensi del comma precedente, debbono essere fissati, in sede di progettazione, dal Genio civile, sentito il parere dell'Ispettorato del lavoro, della Commissione provinciale dell'artigianato, della Commissione urbanistica e della Commissione edilizia.

BONTADE MARGHERITA, *Relatore*. Nell'articolo sostitutivo da me proposto tutto il secondo comma è soppresso.

BUSETTO. Il secondo comma, invece, dovrebbe, a mio parere rimanere ed essere integrato come ho detto.

PRESIDENTE. Si tratta di un emendamento aggiuntivo che riguarda gli organi che dovrebbero esprimere il loro parere.

BUSETTO. Vorrei fosse introdotto un concetto di salvaguardia dei criteri con i quali vengono, prima, elaborati e, poi, applicati i piani regolatori.

PRESIDENTE. Prego di fare una proposta concreta.

MISEFARI. All'articolo 2 è detto: « Le botteghe, di cui al precedente articolo, sono destinate ad accogliere in prevalenza le aziende artigiane... ». Lo scopo della legge è precisamente quello di trasferire, da locali malsani, queste aziende artigiane; le parole: « in prevalenza » vanno quindi soppresse.

Nell'articolo 6, poi, che segue lo stesso concetto, si dice: « Le botteghe e i locali annessi, sono assegnati: a) alle imprese che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 2 e 3 della presente legge ».

A mio parere il capo a) dovrebbe essere sostituito con il seguente: « a) con precedenza assoluta alle imprese che si trovino nelle condizioni degli articoli 2 e 3 ». In tal modo si verrebbe a realizzare pienamente lo scopo della legge evitando anche la possibilità di interpretazioni soggettive che, per estensione, potrebbero condurre a concedere queste botteghe ad aziende che non ne hanno assoluta

necessità, lasciando magari escluse quelle che formano oggetto del provvedimento.

Ritengo che queste mie osservazioni possano essere accettate.

CECCHERINI. La proposta, emendata come proposto dall'onorevole relatore, mi pare meritevole di approvazione.

Debbo far osservare come la proposta di porre nella legge che i progetti debbono essere approvati e consoni ai piani regolatori, sia pleonastica. Si parla, infatti, di case I.N. C.I.S., di case degli Istituti autonomi per le case popolari, alle quali non si pon mano senza che vi sia l'approvazione della Commissione edilizia, se si tratta di comuni piccolissimi, o dell'Ufficio tecnico, negli altri comuni.

L'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 proposto dall'onorevole relatore mi trova, invece, perfettamente consenziente.

Concordo anche sulla soppressione, proposta dall'onorevole relatore, degli articoli 3, 4 e 5 e ciò per una omogeneità strutturale.

Concordo, infine, con gli emendamenti proposti all'ultimo comma dell'articolo 6. Al riguardo faccio notare che i progetti di case da costruire, o a totale carico dello Stato o con il contributo dello Stato, già hanno il visto del Genio civile.

TITOMANLIO VITTORIA. La proposta di legge in esame ha avuto come ispirazione le condizioni in cui si trovano gli apprendisti. Adottando l'emendamento proposto dall'onorevole relatore per l'articolo 1, nel quale vi è la parola « possono » in luogo del concetto di obbligatorietà, rendiamo inoperante la legge perché gli enti e gli istituti che si occupano di case popolari certamente non applicheranno la legge.

Propongo, quindi, di sostituire nell'emendamento Bontade, la parola « possono » con la parola « debbono ».

DE PASQUALE. Propongo la soppressione dell'articolo 10. Esso prevede l'emanazione di norme che altro non possono essere se non di regolamento.

BONTADE MARGHERITA, *Relatore*. D'accordo sulla soppressione.

ALESSANDRINI. L'articolo 50 del testo unico sull'edilizia popolare prevede che vicino alle abitazioni vi siano dei locali destinati a esercizi pubblici. La presente legge non farebbe, per conseguenza, altro che precisare ed estendere ad un settore molto importante, come quello dell'artigianato, tale possibilità.

Per quanto riguarda la proposta di legge, in generale, faccio presente che, dopo gli emendamenti proposti dall'onorevole relatore e da altri, si rende necessario un coordina-

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1959

mento, in quanto, essendo soppressi alcuni articoli, si debbono rimaneggiare anche gli altri che portano riferimenti agli articoli soppressi.

RIPAMONTI. Sostituendo la parola « possono » con la parola « debbono », gli enti che costruiscono case popolari sarebbero obbligati a costruire, nei fabbricati, locali adibiti a uso artigianale.

Si pensa di risolvere in tal modo, il problema dell'ambiente di lavoro per le imprese artigianali !

In effetti molte attività artigianali sono incompatibili con l'insediamento in un fabbricato adibito ad abitazione e non vedo per quale ragione, quando lo Stato interviene con contributi, per ridurre il canone di affitto a cittadini che non hanno reddito sufficiente per assicurarsi una abitazione al prezzo del mercato libero, debbono essere, questi cittadini, obbligati a vivere in ambiente, in cui l'attività artigiana disturba coloro che abitano la casa.

Concorderei nel dire, invece, che, quando detti enti promuovono la costruzione di quartieri di una certa ampiezza, sono tenuti a considerare la possibilità di insediamento, nell'interno dei quartieri stessi, di attività artigiane, per rendere viva la comunità. Non mi pare sia ammissibile obbligare l'istituto che costruisce in un paese 20 alloggi, ad insediare nello scantinato o nel primo piano una attività artigiana.

Vorrei, quindi, proporre una variante che fissasse la percentuale di cubatura, sugli alloggi che vengono costruiti, da destinare ad attività artigiane.

Ad ogni modo, concludo affermando di non poter approvare una legge che, nel nobile intento di andare incontro alle esigenze degli artigiani e degli apprendisti, viene ad essere motivo di disturbo della vita di ambiente di lavoratori, per i quali stiamo cercando di creare condizioni di vita e di ambiente migliori.

TITOMANLIO VITTORIA. L'articolo 6 prevede una graduatoria che sarà compilata dal Genio civile, d'intesa con l'Ispettorato del lavoro e la Commissione provinciale dell'artigianato; il che vuol dire un triplice controllo. Inoltre, il secondo comma dell'articolo 1 precisa che il numero delle botteghe e dei locali da costruirsi deve essere fissato in sede di progettazione. Vi sono, quindi, degli organi tecnici che decidono in merito, fissando la proporzione delle botteghe rispetto alla costruzione generale dell'edificio. Insomma, la norma garantisce da ogni eccesso dannoso.

COLOMBO RENATO. Mentre premetto che siamo favorevoli all'approvazione del presente

progetto di legge, debbo dire che concordiamo con il concetto della possibilità e non con quello della obbligatorietà; e ciò, in ordine alle necessità degli inquilini che abitano in queste case ed in quelle limitrofe, dato che vi sono lavorazioni artigiane che possono recare disturbo e danno anche alle case limitrofe.

Vi è poi un problema che sorge per l'artigiano stesso, perché, dalla lettura degli articoli della proposta di legge, si deduce che l'artigiano può essere, di autorità, trasferito in altri locali. Non si deve dimenticare che l'artigiano è un libero imprenditore che non può essere trasferito solo perché gli si offre un'altra sede; egli deve tener conto delle sue necessità economiche ed ha un avviamento commerciale del quale si deve tener conto.

Il criterio di obbligatorietà è, quindi, insostenibile e per le considerazioni già esposte da vari colleghi e per queste mie considerazioni di minore importanza.

Concordiamo, lo ripeto, con lo spirito della legge, ma non con il criterio di obbligatorietà.

È esatto che gli enti edilizi potrebbero non costruire questi locali, ma abbiamo anche altri mezzi per aiutare gli artigiani i quali possono costituire delle cooperative; si possono anche creare enti morali per la costruzione di locali per artigiani. Tanto gli enti morali che le cooperative possono entrare nel campo dell'edilizia sovvenzionata. In tal modo eviteremmo molte difficoltà e non verremmo ad interferire nei piani dell'I.N.C.I.S. e degli Istituti per le case popolari ed aiuteremo gli artigiani a costruirsi abitazioni nelle quali potranno trovare sede le loro botteghe, tenendo anche conto delle necessità economiche cui accennavo. Altrimenti si avrà una legge inoperante che darebbe luogo ad inconvenienti.

In relazione alle osservazioni fatte dall'onorevole Ripamonti, si rende necessario ribadire il concetto che deve essere sentito il parere del comune, attraverso i suoi organi, Commissione igienica, edilizia e dell'ornato. Sulla questione dell'igiene e della tranquillità degli abitanti della zona, infatti, il comune evidentemente ha una sua parola decisiva da dire, non soltanto ai fini edilizi generali, ma anche ai fini della tutela della salvaguardia dei diritti e degli interessi degli abitanti di questi quartieri. Sappiamo che vi sono determinate attività artigiane ben gradite: la riparazione delle biciclette e delle motorette può recare un disturbo relativo ed essere gradita agli abitanti della zona che hanno una comodità a portata di mano, Una tipografia, ad esempio, andrebbe, invece, a cozzare contro gli interessi

del viver quotidiano e credo che una salvaguardia di questi interessi possa essere degnamente rappresentata dal comune. Ove non vi fosse una sufficiente garanzia di controlli, si andrebbe incontro a contrasti, casi spiacevoli, petizioni di cittadini, trasferimenti da rifare. Occorre evitare il sorgere di tali questioni.

Riassumendo, siamo favorevoli al principio della possibilità, e non della obbligatorietà, per tutte le osservazioni dagli onorevoli colleghi a de me stesso sviluppate; chiediamo, poi, che sia riconosciuta la necessità, quanto meno, che il comune debba esprimersi attraverso i suoi organi tecnici, sia per la salvaguardia dei piani regolatori e del loro sviluppo, sia anche per la tutela degli interessi degli abitanti di quei quartieri.

LOMBARDI GIOVANNI. Sono d'accordo sulla proposta di legge in esame, in quanto estende il principio dell'articolo 50 del testo unico sulla edilizia popolare, ma non accetto il principio della obbligatorietà per diverse ragioni che, praticamente, impedirebbero il raggiungimento delle finalità stesse che la proponente ha avuto di mira.

Non sono d'avviso, d'altra parte, di appesantire il testo con la esplicita richiesta di controlli da parte dei comuni, in quanto essi già ora sono competenti a intervenire in materia.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BONTADE MARGHERITA, *Relatore*. Rispondo alle osservazioni.

Non avrei nulla in contrario ad aggiungere un secondo comma all'articolo 1; bisogna, però, tener presente che le costruzioni, in generale, sono approvate dall'ufficio tecnico comunale il quale tiene conto del piano regolatore, prima di approvarle.

Per le ragioni esposte nella mia relazione sono favorevole al concetto della possibilità e non a quello della obbligatorietà, perché, a mio parere, si dovrebbe semplicemente estendere la facoltà di cui all'articolo 50 del testo unico per le case popolari che prevede la costruzione di botteghe da adibirsi ad esercizi pubblici. Si tratta quindi di una estensione dell'articolo suddetto. Sarei della opinione di lasciare la possibilità che si costruiscano questi locali secondo le esigenze del luogo dove si debbono costruire gli edifici popolari, cioè secondo la presenza delle unità artigiane in quei luoghi e le richieste che venissero avanzate.

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Credo di avere individuato gli elementi fondamentali sui quali il dibattito si è svolto.

Prima di tutto una accettazione, ritengo unanime, del principio di poter adibire parte di questa edilizia sovvenzionata a imprese artigiane. Su questo credo non vi sia discussione.

Una buona parte della discussione svoltasi si è imperniata sulla possibilità o sulla obbligatorietà della disposizione. Debbo dichiarare, per conto del Ministero dei lavori pubblici, di aderire al testo così come è stato emendato dall'onorevole relatore, per molte delle considerazioni che sono state fatte e che potrei riassumere in questa espressione sintetica: vi possono essere delle zone nelle quali vi sono semplicemente attività operaie o zone nelle quali non si ravvisa la necessità di attività artigianali, essendo questa necessità assicurata in maniera diversa.

È, quindi, necessario mantenere un criterio di libertà, direi meglio, di discrezionalità. Per questo mi dichiaro contrario alla dizione « debbono » e favorevole alla dizione « possono ».

Del resto, è valida anche la considerazione che il criterio di obbligatorietà potrebbe rivolgersi contro lo stesso interessato, lo stesso piccolo operatore economico, l'artigiano, il quale non vuole allontanarsi da una certa zona per una esigenza di vita, per una esigenza topografica, per un avviamento del proprio esercizio e viene prelevato di forza e trasferito in un'altra zona, dove, eventualmente, può andare a morire di fame o, comunque, non avere possibilità di lavoro come le aveva prima.

Qualora la Commissione volesse accogliere l'emendamento formulato dall'onorevole Busetto e che detta: « I progetti di cui al comma precedente debbono essere sottoposti al parere della Commissione di urbanistica e della Commissione di edilizia e di ornato dei comuni interessati » si avrebbe forse un chiarimento opportuno, perché si eviterebbe la possibilità che un inserimento di questi locali destinati ad attività artigiane possa, non dico essere in contrasto, ma prescindere da una organica sistemazione, urbanistica e dai piani regolatori.

Detto questo, ritengo di aver risposto e di aver dato il parere del Governo in rapporto a quelli che erano i due punti fondamentali, oggetto di discussione da parte della Commissione.

Posso aggiungere che il Ministero dei lavori pubblici ed il suo ufficio legislativo, avevano preparato alcune obiezioni alla proposta di legge così come essa era stata originaria-

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1959

mente presentata. Preciso anche, però, che le modifiche proposte dall'onorevole relatore e quella proposta dall'onorevole Busetto e da me accettata nella forma più sopra indicata, insieme alla soppressione dell'articolo 10 rispondono, alle esigenze fondamentali della legge ed al coordinamento con il testo unico sull'edilizia popolare.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a disporre la progettazione e la costruzione obbligatoria di botteghe e di locali, ad uso delle imprese artigiane, negli edifici comunque costruiti con il contributo dello Stato, anche in virtù di leggi speciali, in materia di edilizia sovvenzionata.

Il numero delle botteghe e dei locali da costruirsi, ai sensi del comma precedente, deve essere fissato, in sede di progettazione, dal Genio civile, sentito il parere dell'Ispettorato del lavoro e della Commissione provinciale dell'artigianato ».

Do lettura dell'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole relatore:

ART. 1.

« I progetti per le costruzioni di case popolari eseguite a totale carico dello Stato o con il concorso o contributo statale, dall'I.N.C.I.S., dagli Istituti delle case popolari e dagli enti non aventi fini di lucro, possono prevedere la costruzione di un adeguato numero di botteghe e locali da destinare ad uso di imprese artigiane ».

Nei riguardi di tale emendamento, vi è stata ampia discussione circa l'opportunità o meno di introdurre il concetto di possibilità o di obbligatorietà.

La onorevole Titomanlio Vittoria insiste sul testo della sua proposta?

TITOMANLIO VITTORIA. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo sostitutivo proposta dall'onorevole relatore e di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Do ora lettura del comma aggiuntivo al testo ora approvato, proposto dall'onorevole Busetto:

« I progetti di cui al comma precedente debbono essere sottoposti al parere della Commissione di urbanistica e della Commissione di edilizia e di ornato dei comuni interessati ».

Tale emendamento è stato fatto proprio dall'onorevole Colombo Renato e lo stesso rappresentante del Governo lo ha accettato.

LOMBARDI GIOVANNI. È assolutamente pleonastico, in quanto non avverrà mai che non si abbia a passare attraverso il controllo della Commissione urbanistica e di quella di edilizia e ornato. Si può, se mai, obiettare che non in tutti i comuni esiste la Commissione urbanistica, così come prescritto dalla legge. Non comprendo perché si debbano statuire cose inutili.

TITOMANLIO VITTORIA. Non solo ritengo pleonastico l'emendamento, ma debbo osservare che la stessa elasticità connessa al concetto di possibilità, ora introdotto, rende difficile l'applicazione della legge; non ritengo, quindi, che sia il caso di introdurre altri vincoli. Non appesantiamo la legge!

CAMANGI. Credo di potermi associare alla osservazione fatta dall'onorevole Lombardi Giovanni, perché, a volte, per raggiungere la perfezione, si finisce col far peggio.

Qualunque progetto edilizio necessita della approvazione del comune, il quale sente i suoi particolari organi.

Ritengo pericoloso il dire che queste particolari costruzioni debbono essere sottoposte all'approvazione della Commissione o, comunque, essere sottoposte all'approvazione del comune, perché ciò potrebbe condurre implicitamente a pensare che altre costruzioni siano esenti da questo obbligo. È evidente, infatti, che, quando si dice che queste costruzioni debbono essere autorizzate, si ha il diritto di pensare che altre possono essere esenti.

BORGHESE. Desidero conoscere se, per i complessi C.E.P., i comuni intervengano entro certi limiti od hanno il diritto di intervenire.

RIPAMONTI. È un diritto-dovere.

BORGHESE. Ritengo allora che l'emendamento sia pleonastico. Direi, piuttosto, che gli organi tecnico-sanitari del comune, e non le commissioni urbanistica e di ornato, debbono intervenire, anche perché queste attività artigiane molte volte sono in regola con l'edilizia, ma non con l'ordinamento sanitario.

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei rivolgere un appello onde poter avere una votazione unanime su questo secondo comma dell'articolo 1. Del resto, non è materia di eccessiva contesa.

La onorevole Titomanlio a me pare che avesse una certa ragione, quando, per non appesantire la legge, proponeva di non introdurre la norma.

Il Governo potrebbe essere più favorevole ad una dizione che si riferisse esclusivamente

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1959

alle Commissioni di urbanistica, là dove esse esistono (dove non esistono, nulla). Ciò significherebbe che nei comuni dove dette Commissioni esistono, vi è una maggiore esigenza di strutturazione e di bisogno.

CAMANGI. Nei confronti del cittadino non esiste l'ente comune, esiste il sindaco che dà, o non dà, la autorizzazione.

BUSETTO. In molti comuni non si tiene alcun conto di queste commissioni e vi è una sottovalutazione permanente di esse.

CAMANGI. Il problema, in questo caso, si sposta in un altro campo.

RIPAMONTI. Vorrei fare una proposta che concilierebbe le esigenze del proponente e l'esigenza di determinare l'intervento, in questa materia, dell'amministrazione comunale; ritengo infatti che non si possa lasciare tutto in facoltà degli enti. Eccomi alla mia proposta: si potrebbe stabilire che i progetti possono prevedere questi locali nelle località nelle quali l'amministrazione comunale ne rileva l'esigenza.

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi pare una dizione un po' equivoca.

CIANCA. Vi sono parecchi casi, e non si verificano solo nei piccoli comuni, ma anche nei grandi comuni, in cui si danno licenze di costruzione per particolari condizioni; vi sono singoli cittadini che chiedono installazioni di un determinato esercizio artigianale proprio in ambienti dove non possono essere ospitati; si hanno ricorsi proprio perché, spesso, il comune, nel concedere le licenze, o non sente o disattende completamente il parere delle Commissioni che devono dare il parere per l'agibilità di questo o di quell'esercizio.

E quindi necessaria una precisazione.

TITOMANLIO VITTORIA. Allora non volete costruire questi locali.

CIANCA. Non si deve credere che la Commissione comunale dell'edilizia e ornato sia sempre di parere contrario alla costruzione di sedi di attività artigianali; è, invece, necessario che vi sia questo parere per evitare quegli inconvenienti che si sono sempre lamentati: un conto è lo spirito ed un conto è la applicazione delle leggi.

LOMBARDI GIOVANNI. Insisto nella mia avversione all'emendamento e dico che presso tutti i comuni esiste questa Commissione artistico-edilizia.

D'altra parte, se la legge del 1942 non è operante, tanto meno avrà effetto la presente leggina.

Se mai, si potrebbe, sotto un certo aspetto, accettare la proposta dell'onorevole Ripa-

monti, nel senso che non basta il visto, alla licenza data dal sindaco, per la conformità al piano regolatore od al regolamento edilizio del comune, ma anche in merito alla scelta della ubicazione; allora il comune entra ad essere parte nella soluzione di un determinato problema.

PRESIDENTE. Prima o dopo la concessione?

LOMBARDI GIOVANNI. Prima.

RIPAMONTI. Si tratta di iniziative di enti pubblici che utilizzano denaro pubblico. Mi pare opportuno, quindi, che, in questo caso, il controllo sulla destinazione dello stabile ad uso artigiano debba essere demandato al parere dell'amministrazione comunale, la quale riconosce l'esigenza che, in un determinato quartiere, si debbano promuovere queste costruzioni e, pertanto, richiede agli enti che, nei progetti, prevedano questi locali.

BORGHESE. È problema più grave di quel che sembri. Chi, altrimenti, stabilisce se, in quel dato caso, si debbano costruire queste botteghe? È l'ente gestore che nel momento in cui decide di costruire ambienti ad uso artigianale destina già il tipo di artigianato a cui andranno? Non lo può! Allora, presenta al comune un progetto semplicemente con dei negozi, perché sono artigiani anche il barbiere ed il ciabattino. Questo avverrebbe certamente in mancanza di un accordo precedente.

CAMANGI. Sarà cura dell'Ente di informarsi su quale possa essere l'attività artigiana alla quale destinare gli ambienti. Ha questa è cosa che non può essere fissata in un articolo. Il comune del resto può sempre dire quale sia l'attività artigiana adatta, perché deve rilasciare la licenza di esercizio.

RIPAMONTI. Allo stato della discussione, poiché sono del parere che le leggi debbano essere funzionanti e producenti, penso che sia bene affidarsi ad un comitato ristretto che trovi il modo di superare le difficoltà che ci si sono presentate, così da avere la sicurezza di approvare una legge funzionante.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Mi associo alla proposta avanzata dall'onorevole Ripamonti per la nomina di un comitato ristretto dato che l'articolo 1 modificato dall'emendamento Bontade, cambia completamente lo spirito della legge, quale risultava dal testo originariamente proposto. Infatti, la proposta Titomanlio parlava, all'articolo 1, di costruzioni speciali per gli artigiani; nell'articolo approvato, invece, si parla di costruzioni effettuate dalla edilizia sovvenzionata dallo Stato in cui vi

potranno anche essere botteghe ed attività artigiane.

D'altra parte, l'articolo 2 concorda benissimo con l'articolo 1 della proposta originaria, ma non con l'articolo 1 approvato.

RIPAMONTI. Avanzo proposta formale che venga affidato ad un Comitato ristretto la stesura del testo di legge, ossia non solo la puntualizzazione della questione sollevata dall'emendamento Busetto, ma il riesame di tutto il provvedimento, in modo da sottoporre alla Commissione quelle altre possibili modificazioni che rendano il provvedimento stesso più organico e più rispondente alle esigenze.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Ripamonti.

(Così rimane stabilito).

Chiamo a far parte del Comitato ristretto i deputati Alessandrini, Bontade Margherita, Biaggi Francantonio, Busetto e Borghese.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Zaccari: Modifica al terzo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, 1902, sulle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (1472).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Zaccari: « Modifica al terzo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, sulle misure di salvaguardia in pendenza della approvazione dei piani regolatori ».

Il provvedimento è già stato approvato dal Senato e la nostra Commissione permanente ha espresso parere favorevole su di esso.

L'onorevole Di Leo ha facoltà di svolgere la relazione.

DI LEO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, per la legge 1902 a decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani generali e dei piani particolareggiati di esecuzione previsti dalla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e fino alla emanazione del relativo decreto di approvazione, il sindaco può sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione ed anche lavori di trasformazione delle proprietà private già in corso. Questo al primo e secondo comma.

A sua volta, il terzo comma pone un termine all'esercizio di tale facoltà e statuisce che le suddette sospensioni non potranno essere protratte oltre due anni dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani. Dal che

risulta evidente che la proposta di legge in esame si limita a protrarre da due a tre anni la durata massima delle sospensioni in parola.

Chi abbia confidenza con la materia sa che il termine di due anni è ristretto. Di qui l'opportunità della proposta di legge Zaccaria.

E per questo che, esprimendo il mio parere favorevole, invito gli onorevoli colleghi ad approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Vorrei obiettare che mi sembra opportuno evitare la frammentarietà di provvedimenti del genere, quando è in corso di approvazione da parte del Consiglio dei ministri una nuova legge organica in materia urbanistica. Non mi sembra il caso, insomma, di fare delle leggine che hanno valore limitato, parziale.

Ad ogni modo, lascio alla Commissione il giudizio sulla opportunità, o meno, di soprassedere all'approvazione del provvedimento, avvertendo che, comunque, nel merito di esso non ho opposizione da fare.

ALESSANDRINI. La proposta di legge in esame ha lo scopo di frenare, trascorso il biennio, la costruzione indiscriminata di edifici. Nella attesa che venga presentata e discussa la legge organica, bisogna pur sanare delle situazioni che si stanno manifestando, in modo particolare in Riviera e a Varese, dove si approfitta di ogni più piccolo pezzo di suolo per costruire degli edifici, in quanto il piano regolatore non è stato approvato.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Col beneplacito di quel 90 per cento delle amministrazioni comunali le quali, o danno delle approvazioni e delle autorizzazioni che sono in contrasto con le leggi e con gli stessi piani regolatori o, quanto meno, chiudono un occhio. Questa è la realtà!

BORGHESE. In questo caso si convalida il disordine; approvaudo, invece, la legge, diamo conforto a coloro che fanno il loro dovere.

DI LEO, *Relatore*. Se una esigenza si manifesta che rende necessaria l'approvazione del presente provvedimento è proprio quella di estendere nel tempo la possibilità che le lunghe procedure burocratiche non frustino la volontà di coloro che hanno deliberato.

BORGHESE. Abbiamo l'esempio di Bologna, dove il piano regolatore è stato approvato solo dopo tre anni e tre mesi e in questo ultimo anno, da parte della speculazione, si è tentato di fare mille cose ed il comune di Bologna ha davanti al Consiglio di Stato diecine di cause che rappresentano diecine di milioni che cerchiamo di salvare.

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1959

Sono del parere, insomma, che sia necessario approvare questo provvedimento.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Ripete che nel merito non ho nulla in contrario all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pasisamo all'esame dell'articolo unico.
Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

« Il terzo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, è sostituito dal seguente:

« In ogni caso le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre 3 anni dalla data di deliberazione di cui al primo comma ».

Nessuno chiedendo di parlare e nessun emendamento essendo stato presentato, l'articolo unico sarà subito votato direttamente a scrutinio segreto.

Sui lavori della Commissione.

DE' COCCI. Propongo che venga chiesto che la proposta di legge dell'onorevole Gagliardi: « Riconoscimento dei laboratori sperimentali annessi alle cattedre di scienza delle costruzioni degli istituti universitari di Venezia e Firenze » (919), attualmente assegnata alla nostra Commissione in sede referente, ci venga deferita in sede legislativa.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo senz'altro ai voti la proposta dell'onorevole De' Cocci.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

Senatore GRANZOTTO BASSO: « Modificazione dell'articolo 10 della legge 1° marzo 1952, n. 113, concernente l'edilizia economica e popolare » (717):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	24
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Senatore ZACCARI: « Modifica dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, sulle misure della salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori » (1472):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldisio, Alessandrini, Amendola Pietro, Angelini Giuseppe, Baroni, Beccastrini Ezio, Biaggi Francantonio, Bontade Margherita, Bottonelli, Buzzetti, Cassiani, Cianca, Cibotto, Colombo Renato, Curti Ivano, De Capua, De' Cocci, De Pasquale, De Vito Antonio, Di Nardo, Giorgi, Lombardi Giovanni, Martino Michele, Misefari, Ripamonti, Terranova e Venturini.

Sono in congedo:

Bianchi Gerardo, Cervone e Orlandi.

La seduta termina alle 11,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI